

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 431)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1972

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione del servizio telefonico pubblico nelle frazioni di comune ha avuto inizio nel 1952 con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, che autorizzava l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a dare corso al programma di allacciamenti telefonici nelle località sprovviste di questo importante servizio di preminente interesse sociale.

La sopracitata legge veniva successivamente integrata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, e 8 marzo 1968, n. 178.

Dette leggi posero a disposizione fondi per complessivi 24.100 milioni di lire, con i quali è stato possibile realizzare fino ad oggi 15.000 collegamenti.

Restano peraltro altre 500 località già ammesse al beneficio del collegamento telefonico a totale carico dello Stato (o che lo saranno a conclusione delle pratiche attualmente in corso di istruttoria).

Per dette località non è stato possibile finanziare l'esecuzione dei lavori relativi al

collegamento in dipendenza dei maggiori oneri degli impianti, dovuti sia agli aumenti verificatisi nei materiali e nella mano d'opera (l'onere medio a collegamento, originariamente previsto in 1,5 milioni, raggiunge ora i 2,2 milioni), sia alle difficoltà incontrate per gli allacciamenti delle località situate in zone periferiche o impervie.

Si rende necessario pertanto prorogare la validità delle disposizioni della cennata legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, scaduta il 31 dicembre 1970, e stanziare sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i fondi necessari per dare esecuzione ai lavori relativi alle citate 500 località già ammesse ai benefici, o che lo saranno, con un onere complessivo di lire 1.100 milioni.

Peraltro è da ritenere che la proroga di tali disposizioni provocherà inevitabilmente ulteriori richieste per nuove località in possesso dei requisiti necessari per essere ammesse al beneficio.

Nell'ipotesi, fondatamente attendibile, sulla base dell'esperienza quasi ventennale

acquisita, che tali ulteriori richieste possano riguardare altre 500-600 località, l'onere complessivo di 1.100 milioni di lire, che sarebbe sufficiente al completamento degli impianti relativi alle località che, in base alla legge scaduta, sono già state ammesse (o sono in corso di ammissione) al beneficio del collegamento gratuito, deve essere portato a circa 2.400 milioni.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che consente di proseguire nell'attuazione del programma inteso a portare il servizio telefonico nei piccoli centri con una popolazione minima di 200 abitanti.

Detto disegno di legge consta di 4 articoli che qui di seguito succintamente si illustrano.

Con l'*articolo 1* viene prorogata fino a tutto il 1973 l'efficacia delle disposizioni recate dalla legge 11 dicembre 1952, numero 2529, e successive integrazioni e modificazioni, efficacia che è venuta a scadere con il 31 dicembre 1970.

Da un punto di vista formale la proroga delle disposizioni della ripetuta legge numero 2529 del 1952 è per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973. In pratica la proroga opererà soltanto per gli anni 1972 e 1973, essendo ormai trascorso il 1971 senza che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici potesse disporre del necessario strumento legislativo, in attesa dell'approvazione della presente legge.

Si è ritenuto di stabilire in un bennio, e cioè per gli anni 1972 e 1973, il periodo entro il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a realizzare l'ulteriore programma di estensione del servizio telefonico alle piccole località, tenuto conto della potenzialità organizzativa degli uffici e degli impegni già assunti, che non consentono l'esecuzione dei previsti 1.100 nuovi collegamenti in un arco di tempo più breve.

Con l'*articolo 2* vengono indicati i criteri per l'individuazione delle località che po-

tranno beneficiare dell'attuazione dell'anzidetto programma, stabilendosi che hanno titolo ad ottenere il collegamento tutte le località in favore delle quali sia stato già accertato il possesso di tale titolo nonché quelle che, avendo i requisiti richiesti dall'*articolo 1* della legge n. 2529 del 1952 nel testo modificato dall'*articolo 2* della legge n. 1215 del 1959, abbiano presentato domanda ai sensi dell'ultima legge n. 178 del 1968 o che la presenteranno nel periodo di validità dell'emanando nuovo provvedimento legislativo.

Con l'*articolo 3* si prevede per l'esecuzione dei nuovi collegamenti uno stanziamento di lire 2.400 milioni, ripartiti per 1.600 milioni nell'esercizio 1972 e per lire 800 milioni per l'esercizio 1973. Per far fronte a tali spese il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla predetta Azienda sovvenzioni di pari importo.

Con lo stesso articolo si stabilisce che almeno i due terzi dei fondi siano destinati alle frazioni e ai nuclei abitati ubicati nell'Italia meridionale, nelle zone dichiarate economicamente depresse ed in quelle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Con l'*articolo 4* si indica il modo di copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge. In concreto si prevede che, per le sovvenzioni che, ai sensi del precedente articolo, dovranno essere corrisposte dal Ministero del tesoro all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà, per la quota parte afferente all'anno 1972, mediante riduzione, per un importo di lire 1.600 milioni, del fondo iscritto al capitolo numero 5381 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione del predetto Ministero per il medesimo anno 1972 e, per la quota parte afferente all'anno 1973, con riduzione di lire 800 milioni del corrispondente capitolo n. 5381 relativo allo stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1973.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1973, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località per le quali sia già stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, ovvero venga presentata entro il periodo di validità della presente legge.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 1.600 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 800 milioni nell'anno 1973.

A fronte delle indicate quote di spesa previste per ciascuno degli anni 1972 e 1973, il Ministero del tesoro è autorizzato a cor-

rispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzioni di pari importo.

Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 3 della presente legge, si provvede, per la quota di lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e, per la quota di lire 800 milioni, con riduzione del fondo del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni anche al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.